

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Contabilità in nero e processo indiziario**

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta infatti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 dovendo ricomprendersi tra le ss.cc. disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.*

**Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 25.02.2015, n. 3760**

*...omissis...*

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5) nella parte in cui la CTR in motivazione ha affermato che la sentenza penale non ha effetto vincolante nel processo tributario, ma ha poi accolto l'appello in forza dell'efficacia estintiva del giudicato penale.

Il motivo è inammissibile in quanto non è corredato dal quesito ex art. 366 c.p.c. , u.p..

Esso è infatti privo della sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del codice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura - "le ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

Anche nel merito peraltro il motivo è infondato posto che la CTR non si è limitata a rinviare agli esiti del giudizio penale di assoluzione ma ha affermato di condividere, "nel suo autonomo esame dei fatti", l'assunto della Corte d'Appello di Catania.

Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3).

L'Agenzia censura in particolare la statuizione della CTR che ha negato la sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39 effettuato in forza delle annotazioni eseguite dal contribuente su registri, non bollati, notes e brogliacci, rinvenuti dalla polizia tributaria. Lamenta inoltre che la CTR abbia ommesso di rilevare, sulla base del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta infatti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 dovendo ricomprendersi tra le ss.cc. disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.

Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sè ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 , citato art. 39 incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. (Cass. 24051/2011 e, la recente Cass. 20094/2014). Nel caso di specie, ferma l'autonoma valutazione delle prove assunte in sede penale da parte del giudice tributario (Cass. 6918/2013), la documentazione extracontabile rilevata dalla Guardia di finanza deve ritenersi valido presupposto per l'accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39 pur in presenza di una contabilità ufficiale formalmente regolare, con conseguente inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di contestare specificamente le risultanze dell'accertamento dell'Ufficio.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà ad nuovo esame delle risultanze processuali nel senso di cui in motivazione, nonchè alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della medesima CTR. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015